



CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS

## STATUTO

### TITOLO I

#### Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, con atto Notaio Pessina in RHO con n. 37476 di repertorio e n. 10926 di raccolta in data 21 dicembre 2005, l'Associazione, non a scopo di lucro, denominata  
« Croce Azzurra Ticinia O.n.l.u.s. ».

L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 01/08.

L'Associazione ha sede legale a Inveruno (MI), largo Sandro Pertini, n. 2

L'eventuale variazione della sede sociale, non costituisce variazione dello statuto e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sezioni decentrate in ambito regionale.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### Art. 2 - Natura, statuto e regolamento

L'Associazione di volontariato « Croce Azzurra Ticinia - Onlus » è apartitica, acconfessionale e non persegue fini di lucro.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell'Associazione e vincola i soci alla sua osservanza.

Il presente Statuto è modificabile da parte di apposita assemblea straordinaria nei termini definiti dai successivi artt. 12 e 14.

Per l'esercizio delle attività istituzionali, l'Associazione sarà strutturata in sezioni.

Per l'attuazione dello Statuto, disciplinare le sezioni o una particolare attività o settore, l'Assemblea generale soci adotterà appositi regolamenti.

### TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione, in forma democratica, persegue il fine della solidarietà sociale, opera nel campo sociale, socio sanitario, socio assistenziale, riabilitativo, pronto soccorso e trasporto con mezzi adeguati.

« Croce Azzurra Ticinia - Onlus » si prefigge pertanto di creare, di promuovere, di sostenere, di coordinare e/o di dirigere iniziative nel campo sanitario e sociale rivolte alle persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.



#### Art. 4 - Attività istituzionali

Per realizzare lo scopo prefissato e nell'intento di agire a favore della collettività più svantaggiata « Croce Azzurra Ticinia – Onlus » dà vita alle seguenti attività:

1. assicura la mobilità con mezzi di trasporto e assistenza adeguati alle persone diversamente abili o che necessitano di visite specialistiche, esami clinici o di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati;
2. provvede alla prenotazione di visite mediche, esami clinici ed alla consegna di referti di esami strumentali e di laboratorio;
3. organizza iniziative tese a vincere la solitudine e l'isolamento delle persone sole o in difficoltà;
4. collabora con lo Stato, gli Enti locali, le varie associazioni di volontariato, per il conseguimento di un risultato migliore;
5. promuove ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche socio assistenziali, in materia di prevenzione, primo intervento di soccorso e svolge attività di formazione e promozione del volontariato.  
Queste attività sono considerate direttamente connesse all'attività istituzionale;
6. progetta e realizza nuove opere di promozione umana in cooperazione con Enti e Associazioni in genere;
7. realizza microprogetti nel campo sanitario, specie preventivo e riabilitativo;
8. svolge opera di sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione, anche con la presenza di gruppi locali diffusi sul territorio, ai temi sociali, sanitari e della solidarietà, al fine di favorire l'instaurazione di nuovi rapporti tra i fruitori dei servizi resi. Queste attività sono considerate direttamente connesse all'attività istituzionale. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
9. effettua occasionalmente, come da normativa, iniziative volte all'ottenimento di fondi e di donazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre:

10. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per l'assunzione di mutui o finanziamenti a breve o a lungo termine, la locazione finanziaria, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
11. partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi



- analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
12. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse dell'Associazione;
  13. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà assumere del personale esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello.

#### **Art. 5 - Gratuità delle prestazioni e rimborso spese**

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari dei servizi.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività di servizio possono essere rimborsate dall'Associazione, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 – Fondo di dotazione, patrimonio, risorse economiche ed esercizio**

Il fondo di dotazione iniziale è costituito da apposita giacenza bancaria indisponibile per le attività ordinarie dell'Associazione, come da delibera dell'Assemblea del 05 dicembre 2012

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;



- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il fondo patrimoniale;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci potrà deliberare di conferire gratuitamente, previa registrazione nei libri contabili, eventuali beni o contributi ad altre Associazioni o Enti senza scopo di lucro.

### TITOLO III - I SOCI

#### Art. 7 - Ammissione ed esclusione

Sono soci coloro che, persone fisiche, giuridiche, Enti privati o pubblici, a seguito di domanda scritta, sono stati ammessi mediante deliberazione, dal Consiglio Direttivo.

Per gravi e comprovati motivi, i soci che contravverranno ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, potranno essere esclusi o radiati dall'Associazione a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica al Collegio dei Probiviri e in seconda istanza all'Assemblea.

L'esclusione o la sospensione di soci che ricoprono cariche elettive è demandata all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Da socio si decade per il mancato pagamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto, per recesso oppure per causa di morte.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote pagate.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

#### Art. 8 - Diritti e Doveri

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, in particolare per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;



- accedere alle cariche associative; il diritto di voto e l'elettorato passivo si acquisiscono al compimento del diciottesimo anno di età;
- ottenere informazione ed esercitare il controllo nelle forme stabilite dalle leggi, dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- tenere verso gli altri componenti e all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà, onestà, probità e rigore morale.
- versare il contributo associativo annuale, qualora stabilito dall'Assemblea.

#### Art. 9 – Sezioni

Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Associazione, le Sezioni svolgono funzioni delegate.

Nel territorio del Comune in cui operano, gli organi sezionali rappresentano l'Associazione e la Sezione con le modalità previste dal Regolamento.

Le norme riguardanti l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni saranno approvate dall'Assemblea generale, con apposito Regolamento.

Il quorum necessario per la validità dell'Assemblea di Sezione è quello previsto dall'art. 14 dello statuto per le assemblee ordinarie.

Non sono ammesse deleghe.

### TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 10 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei conti
- il Collegio dei probiviri.

#### CAPO I - L'Assemblea

#### Art. 11 - Composizione e presidenza



L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché nel territorio della Regione Lombardia.

L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, se dovuta.

L'Assemblea è presieduta da un suo Presidente assistito da un Segretario, nominati all'uopo.

#### **Art. 12 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ogni anno e per il consuntivo entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne facciano richiesta scritta, in quest'ultimo caso l'assemblea dovrà avere luogo nel più breve tempo possibile nel rispetto del termine minimo previsto per l'invio della convocazione di cui al presente articolo.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante raccomandata a mano inviata ai soci attraverso le proprie Sezioni o altro mezzo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

La convocazione è da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, gli argomenti, l'orario e la sede di convocazione.

#### **Art. 13 – Funzioni**

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- convalida i componenti il Consiglio Direttivo eletti dalle proprie Sezioni con specifiche assemblee;
- nomina il Revisore dei conti e il Collegio dei probiviri;
- ha potere di revoca dei membri eletti nel Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti e i componenti il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale;
- approva lo Statuto, i Regolamenti e le relative variazioni;
- delibera l'entità della quota associativa annuale;



CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS

- delibera l'esclusione dei soci che ricoprono cariche elettive, su proposta del Consiglio Direttivo;
- si esprime sui ricorsi relativi alla reiezioni di domande d'ammissione di nuovi soci e svolge le funzioni di giudice d'appello.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea**

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita con l'intervento anche per delega di almeno la metà dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, che potrà avvenire non prima che sia trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, oltre quelli rappresentati, deliberando validamente a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, anche per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione, anche per delega, di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe di altri soci.

#### **Art. 15 - Verbale dell'Assemblea**

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni socio ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta.

Copia di ogni verbale delle assemblee svolte, entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea, dovrà essere fatto pervenire alle Sezioni tramite il proprio componente il Consiglio Direttivo o altro mezzo, per essere messo a disposizione dei soci.

### **CAPO II - Il Consiglio Direttivo**

#### **Art. 16 - Composizione, convocazione e validità di riunione**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri equivalente al numero complessivo delle Sezioni.

7



Essi sono eletti dall'Assemblea della propria Sezione e attivati attraverso la convalida dell'Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:

- il Presidente
- il Vice presidente
- il Segretario
- il Tesoriere economo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti della sezione di appartenenza, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso non si possa procedere all'utilizzo della graduatoria, l'Assemblea di Sezione provvederà all'elezione del suo componente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, le Assemblee di Sezione devono provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte degli interessati, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

#### **Art. 17 - Durata e funzioni**

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni, sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi e non possono essere rieletti, se non sono decorsi almeno diciotto mesi dalla cessazione.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo, attribuendo loro, insieme ad altre funzioni operative, la redazione dei bilanci, la cura dei libri contabili e dei verbali;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea,



rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre i Regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sulle domande di adesione di nuovi soci, trasmesse dalla Sezione;
- sospendere o escludere i soci per gravi e comprovati motivi;
- proporre all'Assemblea la sospensione o radiazione dei soci, che ricoprono cariche elettive, per gravi e comprovati motivi;
- vigilare sull'osservanza delle leggi regionali e nazionali e delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per una migliore funzionalità gestionale, può delegare funzioni di ordinaria gestione ad un Comitato di Gestione formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il comitato deciderà a maggioranza e riferirà al Consiglio Direttivo sui provvedimenti assunti.

#### **Art. 18 - Verbale del Consiglio Direttivo**

Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, è conservato agli atti ed è reso accessibile a tutti i soci, previa richiesta.

Copia di ogni verbale viene inviata alle sezioni attraverso i propri membri del Consiglio Direttivo o altri mezzi di trasmissione.

### **CAPO III - Il Presidente**

#### **Art. 19 - Elezione e durata in carica**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi e non potrà essere rieletto se non sono trascorsi almeno 18 mesi dalla cessazione.

#### **Art. 20 - Funzioni**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- dare attuazione alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;

*1-0*

*[Handwritten signature]*



- stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione;
- in caso d'urgenza e d'indifferibilità può assumere i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, fatta eccezione per i provvedimenti di radiazione o sospensione dei soci.

#### CAPO IV - Il Revisore dei conti

##### Art. 21 - Durata e funzioni

L'Assemblea generale dei soci può nominare un Revisore dei conti iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni.

L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Revisore a termini di legge, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa, accompagnandoli con una relazione.

#### CAPO V - Il Collegio dei probiviri

##### Art. 22 - Composizione, durata e funzioni

L'Assemblea può nominare un Collegio dei probiviri, costituito da tre componenti, scelti anche tra esterni all'Associazione, tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un socio o da un organo dell'Associazione.

Resta ferma la possibilità di adire successivamente l'Autorità Giudiziaria.

L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica.

#### TITOLO V - IL BILANCIO

##### Art. 23 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere Economico, sotto la responsabilità del Presidente, ed è approvato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene le singole voci di entrata e di uscita relative all'esercizio annuale, che comprende le attività e passività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, successivo all'esercizio in esame, il Consiglio Direttivo approva al suo interno il bilancio comprendente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e successivamente, entro il 30 aprile lo predispone per l'approvazione definitiva dell'Assemblea.



Qualora esigenze particolari lo richiedano, l'approvazione del rendiconto, da parte dell'Assemblea generale, può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo entro il 30 di novembre di ogni anno e va presentato all'Assemblea entro il mese di dicembre.

Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 24 - Approvazione del bilancio**

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati, unitamente alla relazione sull'andamento dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione e parimenti presso tutte le Sezioni per la consultazione libera dei soci, almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria, convocata per la loro approvazione.

#### **Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili**

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ed è fatto divieto di distribuirli, anche in modo indiretto, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **TITOLO VI – ASSICURAZIONE**

#### **Art. 26 - Assicurazione dei soci**

I soci che nell'Associazione prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante l'opera di volontariato.

### **TITOLO VII – DISTACCO DI SEZIONI**

#### **Art. 27- Distacco e conferimento**

Le sezioni, attraverso specifica Assemblea ordinaria dei loro soci, possono decidere di chiedere il distacco da Croce Azzurra Ticinia Onlus, per costituirsi in altra associazione indipendente, con propria autonomia fiscale, economico-finanziaria ed amministrativa, avente finalità identiche o similari al presente statuto.

In questa specifica ipotesi, Croce Azzurra Ticinia Onlus, con Assemblea da tenersi entro il termine massimo di sei mesi, deciderà sulla richiesta di distacco e sul conferimento, a titolo gratuito, di beni strumentali; valutando, altresì, l'esistenza della condizione positiva di bilancio, ovvero che il valore iscritto in bilancio, al netto dei rispettivi ammortamenti, sia completamente coperto dall'avanzo di gestione risultante a bilancio per la sezione in questione.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS

La decisione verrà comunicata alla sezione richiedente il distacco.

In caso di decisione positiva, la neo associazione acquisirà i beni che gli sono stati conferiti, che diverranno di proprietà dell'Associazione e inizierà a svolgere le attività in forma autonoma.

Per le disponibilità liquide, deciderà l'Assemblea generale di Croce Azzurra Ticinia Onlus.

Tutte le spese di trasferimento di proprietà, le eventuali imposte e tasse che ne dovessero derivare saranno a carico delle sezioni richiedenti.

Nell'ipotesi di rigetto motivato della richiesta, da parte dell'Assemblea generale, il Consiglio ai sensi del Regolamento, valuterà l'esistenza dei presupposti per la continuazione dell'attività o chiusura della sezione.

## TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Art. 28 – Lo scioglimento, la liquidazione, nomina del liquidatore

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identici o analoghi settori.

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere pronunciato che dall'Assemblea Straordinaria generale dei soci con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

L'Assemblea nomina fino a tre liquidatori, anche esterni, di cui uno deve essere iscritto all'albo dei Ragionieri o Dottori Commercialisti.

## TITOLO IX; DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, alla Legge 266/91 ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è composto da XXIX articoli.

Copia FOTOSTATICA, COMPRESA DI TREDECICI MEZZI  
FOGLI, CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CHE TROVASI  
ALLEGATO SOTTO IN LETTERA B) DELL'ATTO IN DATA 5  
DICEMBRE 2012 N. 34181/17023 DI MIO REPERTORIO  
CASTANO PRIMO, 18 DICEMBRE 2012

